

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 18/01/2022

FATTO

1. L'odierna ricorrente, titolare di un mutuo fondiario, stipulato con l'intermediario convenuto e sospeso per un anno dal febbraio 2020, contesta l'erroneo conteggio degli interessi sulle rate sospese, richiamando il d.lg. n. 74/2012. In particolare, lamenta che "su una somma sospesa dal febbraio 2020 al febbraio 2021 di circa euro 6.000,00 sono stati pagati interessi di circa 1.200,00". Chiede, pertanto, "il ricalcolo degli interessi non dovuti" sul mutuo e il rimborso degli stessi.
2. In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente riferisce di aver accordato all'odierna ricorrente, in data 22.06.2020, la sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di un mutuo fondiario a lei intestato, "ai sensi dell'Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell'evento epidemiologico da Covid-19". Osserva che, in forza di tale sospensione, la ricorrente corrispondeva rate costituite da soli interessi, chiedendo, al termine della sospensione, il ricalcolo e l'eventuale rimborso di interessi ritenuti non dovuti. In via preliminare, l'intermediario contesta la mancata quantificazione della pretesa, stante il carattere decisorio e non consulenziale dell'ABF. Dall'esame della decisione del Collegio di coordinamento n. 5863/2015, allegata al ricorso e relativa al decreto legge n. 74/2012 emanato a seguito degli eventi sismici in Emilia Romagna, la banca ipotizza che la ricorrente voglia contestare l'applicazione di interessi corrispettivi in quanto calcolati sull'intero capitale residuo anziché sulle sole rate sospese. Ritiene il richiamo della citata



decisione del Collegio di coordinamento non pertinente al caso che riguarda la ricorrente, beneficiaria di una sospensione diversa da quella di cui al decreto legge n. 74/2012. Evidenzia, di converso, che la sospensione richiesta dalla ricorrente è quella frutto dell'Accordo ABI-Associazioni dei consumatori sottoscritto il 21 aprile 2020, avente natura negoziale e riguardante la sospensione della sola quota capitale delle rate. Sostiene che per essa sono previste espressamente le modalità di calcolo degli interessi. Richiama un orientamento dell'ABF secondo cui, in caso di sospensione di fonte negoziale, occorre fare applicazione dei contenuti dell'accordo. Circa la correttezza del proprio operato, richiama altresì la circolare prot. URC/000779 del 23.04.2020, con la quale l'ABI ha specificato le modalità di calcolo e di rimborso della quota interessi e la rimodulazione del piano di ammortamento. Richiama infine la FAQ n. 19 del Ministero delle Finanze per ricavare "la generale e uniforme applicazione del criterio di calcolo degli interessi basato sul capitale residuo, come criterio da adottare in caso di moratorie sui finanziamenti (salvo disposizioni contrarie)".

Stante quanto sopra esposto, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di un rapporto di mutuo con l'intermediario convenuto, contesta l'applicazione degli interessi, a seguito della sospensione dell'ammortamento ottenuta a causa dell'emergenza pandemica, e chiede "il ricalcolo" e l'eventuale rimborso degli interessi non dovuti. L'intermediario, dal canto suo, si difende asserendo la conformità della propria condotta a quanto pattuito nell'accordo di sospensione. Rileva in particolare che la sospensione controversa è stata concessa in via negoziale e che, pertanto, gli interessi sono dovuti in forza della relativa pattuizione, nonché più in generale delle modalità di calcolo previste nell'Accordo ABI-Associazioni dei consumatori, sottoscritto il 21 aprile 2020.

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario resistente. In effetti, la domanda attorea, per come formulata, potrebbe prestarsi a una contestazione di genericità e sembrerebbe richiedere all'Arbitro l'espletamento di un'attività consulenziale, che, in quanto tale, gli è preclusa. Parte ricorrente chiede in effetti "il ricalcolo" e l'eventuale rimborso degli interessi non dovuti, lamentando che "su una somma sospesa dal febbraio 2020 al febbraio 2021 di circa euro 6.000,00 sono stati pagati interessi di circa 1.200,00".

Va, tuttavia, sottolineato, da un lato, che parte ricorrente non è assistita da un professionista, dall'altro, che comunque nel ricorso vi è anche una richiesta di rimborso dell'eventuale importo pagato a titolo di interessi in eccesso rispetto a quanto dovuto.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio, anche in ragione dello spirito che informa il sistema dell'ABF nel suo complesso (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 10929/2016), interpreta e riformula la domanda in termini di richiesta di accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario nell'applicazione degli interessi legati alla sospensione del mutuo e di conseguente condanna dell'intermediario a restituire l'eccedenza percepita.

3. Venendo al merito del ricorso, risulta agli atti che il 13.05.2020 la ricorrente sottoscriveva un *Modulo di sospensione della quota capitale dei mutui ipotecari e dei prestiti chirografari a rimborso rateale in base all'accordo ABI – Associazioni dei consumatori del 21 aprile 2020*. Da tale modulo si evince che la ricorrente, titolare di un mutuo, avendo subito la "sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi", chiedeva "la sospensione della quota capitale delle rate per 12 mesi".

Le caratteristiche dell'intervento e, in particolare, i criteri di calcolo degli interessi nel periodo di sospensione, non sono specificati nella modulistica predisposta



dall'intermediario, nella quale viene tuttavia espressamente richiamato l'accordo siglato tra ABI e Associazioni dei consumatori il 21.04.2020, prodotto in allegato alle controdeduzioni. Nel paragrafo relativo alle *Caratteristiche dell'intervento*, ivi contenuto, si legge in particolare che la sospensione riguarda la "quota capitale del finanziamento (...) per una durata non superiore a 12 mesi" e che "la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie".

Inoltre, la ricorrente produce – anche se non integralmente – il piano di ammortamento, rimodulato dall'intermediario per effetto della sospensione accordata di n. 12 mesi, dal quale si evince che, per le rate mensili ricadenti nel periodo dal 29.02.2020 al 31.01.2021, la sospensione ha riguardato la sola quota capitale, con continuazione del pagamento della quota interessi alle date di scadenza prestabilite per le diverse rate.

Pertanto, trattandosi di un normale ammortamento alla "francese", la quota interessi delle singole rate è stata calcolata considerando come base il debito residuo e non la singola quota capitale della rata stessa. La ricorrente, dal canto suo, sembra contestare proprio la base di calcolo degli interessi versati. Afferma infatti che "su una somma sospesa dal febbraio 2020 al febbraio 2021 di circa euro 6.000,00 sono stati pagati interessi di circa 1.200,00" e richiama una precedente decisione del Collegio di coordinamento (n. 5863/2015), relativa ad un'ipotesi di sospensione diversa, disciplinata dalla legge (d.lg. n. 74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna), per la quale il Collegio ha disposto che gli interessi di sospensione debbano essere calcolati sulla sola quota capitale delle rate interessate.

4. Orbene, per la definizione della presente controversia appare significativa proprio la decisione del Collegio di coordinamento richiamata dalla ricorrente. Essa, seppur relativa (come rilevato) alle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca in relazione alla sospensione disposta per effetto dell'art. 8 d.lg. n. 74/2012, contiene un *obiter dictum* riferito ai casi in cui la fonte della sospensione abbia invece natura negoziale. Il Collegio afferma in particolare che, "ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa. E tale recupero, ove le rate di mutuo sospese (comprehensive degli interessi contrattuali incorporati) non siano corrisposte immediatamente e per l'intero dopo la sospensione, non può che avvenire, secondo criteri di matematica finanziaria, facendo slittare in misura corrispondente il piano di ammortamento e spalmando sull'intero capitale residuo gli interessi di sospensione (in linea con quanto è previsto nell'accordo ABI Consumatori, che infatti ha natura negoziale ed è volto a conseguire il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagiati di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente diviso)".

Si tratta di un *obiter dictum* ripreso da alcuni Collegi territoriali che hanno dovuto pronunciarsi sul (ri)calcolo degli interessi in fattispecie in cui la sospensione aveva fonte negoziale, concludendo nel senso della correttezza dell'applicazione, da parte dell'intermediario, di quanto convenuto con la parte ricorrente in sede di accordo di sospensione del mutuo (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 993/2020 e decisione n. 25864/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 15159/2017).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Nel caso di specie, parte resistente richiama anche la circolare prot. URC/000779 del 23.04.2020, con la quale l'ABI ha riportato il contenuto dell'Accordo siglato con le Associazioni dei consumatori, specificando le modalità di calcolo e di rimborso della quota interessi, nonché la rimodulazione del piano di ammortamento, che risultano in linea con quelle attuate dalla banca resistente.

Infine, si osserva che **la suddetta modalità di calcolo degli interessi risulta coerente con i criteri di conteggio applicati anche alle analoghe moratorie legislative previste per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (si veda, a tal proposito, la FAQ n. 19 pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze, dove si specifica che in caso di moratoria sui finanziamenti, i relativi interessi sono calcolati sul capitale residuo).**

6. Tenuto conto di quanto sopra rilevato, la condotta di parte resistente nella determinazione e nell'imputazione degli interessi maturati durante il periodo di sospensione appare conforme a quanto previsto nel relativo accordo di fonte negoziale, con la conseguenza che il presente ricorso non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA